

Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo Speciale 31 – 01 - 2018, n. 12)

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La Regione Abruzzo con la presente legge persegue l'obiettivo di dare attuazione alla Decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 e opera per garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti ed in particolare, promuove il recupero di materia rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando i rifiuti urbani non avviati a riciclaggio.
2. La Regione assume il principio dell'economia circolare come delineato con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) e promuove una gestione sostenibile dei rifiuti, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando nell'ordine, la riduzione dei rifiuti, il riuso dei beni a fine vita, il riciclaggio e minimizzando il loro smaltimento.
3. La Regione promuove l'utilizzo di strumenti economici ed etici, in particolare sistemi di tariffazione puntuale, bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori pubblici e privati, nonché dei sistemi di qualità, per contribuire ad un uso efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.

Art. 2

(Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti)

1. In attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) con la presente legge si provvede all'adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).
2. Il Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) adeguato, è allegato alla presente legge, di cui è parte integrante e sostanziale e si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - "Relazione di Piano" - luglio 2017;
 - "Sintesi della Relazione di Piano" - luglio 2017;
 - "Relazione di Piano: Allegato 1 - Linee guida ed indirizzi per la riorganizzazione dei servizi a livello locale" - luglio 2017;
 - "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e prime misure per la preparazione al riutilizzo" - luglio 2017;
 - "Piano delle bonifiche delle aree inquinate (PRB)" - luglio 2017;
 - "Rapporto Ambientale" - luglio 2017;
 - "Rapporto ambientale - Sintesi Non Tecnica" - luglio 2017;
 - "Studio di incidenza sui siti della Rete natura 2000" - luglio 2017.

Art. 3

(Cessazione effetti del vigente Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli effetti del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 45/2007 e successive modifiche.

Art. 4

(Adeguamento normativo)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede ad adeguare la L.R. 45/2007 ai principi di cui all'articolo 1 della presente legge ed al quadro normativo vigente in materia di gestione dei rifiuti.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).